

**Legge
d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale
del 6 ottobre 2006**

(del 22 giugno 2009)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006;
- l'Ordinanza sulla politica regionale del 22 marzo 2007;
- il messaggio 11 febbraio 2009 n. 6173 del Consiglio di Stato;
- il rapporto 12 maggio 2009 n. 6173R / 6174R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

- Scopo** **Art. 1** La presente legge ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico attraverso il coordinamento delle politiche settoriali e stimolando l'innovazione, la creazione di valore aggiunto e la competitività territoriale cantonale.
- Principi** **Art. 2** La politica regionale si fonda sui seguenti principi:
- a) lo sviluppo sostenibile;
 - b) la sostenibilità economica a medio-lungo termine dei progetti;
 - c) la partecipazione pubblica e privata al finanziamento dei progetti;
 - d) il coordinamento delle politiche settoriali;
 - e) la complementarità e le sinergie tra centri urbani e periferie;
 - f) la cooperazione transfrontaliera.
- Convenzione di programma** **Art. 3** La Convenzione di programma definisce i contenuti, le priorità, le strategie e l'impegno finanziario del Cantone e della Confederazione in materia di politica regionale.

Capitolo secondo

Autorità competenti

- Autorità competenti**
a) Consiglio di Stato **Art. 4** ¹L'applicazione della presente legge è di competenza del Consiglio di Stato.
²Esso ha in particolare i seguenti compiti:
- a) elaborare, approvare e aggiornare il programma cantonale d'attuazione quadriennale, quale base per la stesura della Convenzione di programma, avvalendosi della collaborazione del gruppo strategico per la politica regionale;

Pubblicato nel BU **2009**, 379.

- b) negoziare e stipulare la Convenzione di programma con la Confederazione sulla base del programma cantonale d'attuazione;
- c) garantire la conformità della Convenzione di programma con gli altri strumenti di pianificazione strategica cantonale e coordinare le varie politiche settoriali cantonali;
- d) sorvegliare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella Convenzione di programma;
- e) favorire le sinergie e assicurare la necessaria coerenza tra i progetti sostenuti;
- f) definire le zone a basso potenziale di sviluppo e le relative strategie;
- g) stipulare contratti di prestazione;
- h) fissare i termini e le modalità di presentazione dei progetti;
- i) indire bandi di concorso per progetti particolari;
- l) assicurare la collaborazione fra tutte le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge;
- m) nominare il gruppo strategico per la politica regionale e la commissione consultiva.

b) altre autorità **Art. 5** Collaborano nell'applicazione della presente legge:

- a) i Comuni tramite gli Enti regionali per lo sviluppo;
- b) le agenzie regionali per lo sviluppo;
- c) il gruppo strategico per la politica regionale;
- d) le piattaforme tematiche;
- e) la commissione consultiva.

Enti regionali per lo sviluppo

Art. 6 ¹Gli enti regionali per lo sviluppo (ERS) sono costituiti dai Comuni, eventualmente con la partecipazione di altri enti pubblici o privati.

²I Comuni determinano la forma giuridica pubblica o privata e l'organizzazione degli ERS, garantendo un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali.

³Il Consiglio di Stato riconosce gli ERS il cui comprensorio è coerente con le regioni funzionali individuate dal Piano Direttore attorno ai quattro agglomerati urbani.

⁴Essi hanno in particolare il compito di:

- a) partecipare all'allestimento e all'aggiornamento del programma cantonale d'attuazione quadriennale;
- b) valorizzare il potenziale economico e territoriale della regione;
- c) diventare ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per la realizzazione di progetti e servizi;
- d) collaborare con il Cantone nell'applicazione della presente legge, in sintonia con gli indirizzi delle politiche settoriali.

Agenzie regionali per lo sviluppo

Art. 7 ¹Le agenzie regionali per lo sviluppo sono costituite dagli ERS.

²Esse hanno in particolare il compito di:

- a) contribuire operativamente al raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di programma;
- b) recepire, concepire, promuovere, coordinare e sostenere programmi e progetti;
- c) catalizzare gli impulsi dei centri e concretizzarli a beneficio della regione;
- d) svolgere funzione di sportello regionale per l'applicazione della presente legge.

Gruppo strategico per la politica regionale

Art. 8 ¹Il gruppo strategico per la politica regionale è composto da rappresentanti del Cantone, degli ERS e da esperti tematici, nominati dal Consiglio di Stato.

²Esso ha in particolare il compito di:

- a) partecipare all'allestimento e all'aggiornamento del programma cantonale d'attuazione quadriennale;

- b) assicurare il coordinamento delle iniziative degli ERS;
- c) identificare le piattaforme tematiche;
- d) valutare annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di programma;
- e) esaminare l'attuazione delle misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione.

Piattaforme tematiche

Art. 9 Le piattaforme tematiche, composte da esperti dei vari campi d'attività relativi alla Convenzione di programma, hanno il compito di individuare e attuare modalità operative specifiche volte a raggiungere i relativi obiettivi.

Commissione consultiva

Art. 10 ¹La commissione consultiva è composta da rappresentanti del gruppo strategico e delle agenzie regionali per lo sviluppo, nominati dal Consiglio di Stato.

²Essa ha il compito di esprimere un preavviso sulla concessione degli aiuti finanziari.

Capitolo terzo

Misure**Principio**

Art. 11 ¹I sussidi federali e cantonali possono essere concessi unicamente per progetti conformi alla Convenzione di programma.

²I sussidi cantonali devono essere almeno equivalenti agli aiuti federali.

Contributi agli Enti regionali per lo sviluppo

Art. 12 Il Cantone concede, per il tramite di un contratto di prestazione, agli ERS riconosciuti un contributo a fondo perso per le spese dell'agenzia per lo sviluppo regionale relative allo svolgimento dei compiti attinenti alla presente legge.

Contributi alle piattaforme tematiche

Art. 13 Il Cantone può concedere alle piattaforme tematiche contributi in base ad un contratto di prestazione o a un mandato specifico.

Sostegno a progetti

Art. 14 ¹I sussidi possono essere concessi per preparare, eseguire e valutare progetti che:

- a) promuovono lo spirito e le attività imprenditoriali;
- b) consolidano la capacità di innovazione;
- c) sfruttano le potenzialità endogene e creano o migliorano sistemi per la produzione di valore aggiunto;
- d) promuovono la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, tra regioni funzionali e con agglomerati urbani;
- e) promuovono la cooperazione intercantonale e transfrontaliera.

²I sussidi previsti dalla presente legge si applicano a tutto il territorio cantonale con le seguenti limitazioni:

- a) nei centri urbani (Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio-Chiasso) sono sostenuti unicamente progetti che hanno un chiaro e comprovabile impatto nelle aree periferiche delle rispettive regioni funzionali o in tutto il Cantone;
- b) le zone a basso potenziale di sviluppo beneficiano di un programma specifico.

Sussidi federali e cantonali

Art. 15 ¹Il Consiglio di Stato può concedere, previo coordinamento con le altre politiche cantonali e federali ad impatto territoriale, i seguenti aiuti:

- a) mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse;
- b) contributi a fondo perso.

²Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

- a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;
- b) i mutui stanziati ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non possono superare il 30% dell'importo computabile;
- c) i contributi a fondo perso stanziati ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non possono superare il 50% dell'importo computabile;
- d) il cumulo dei mutui e dei contributi a fondo perso stanziati ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non può superare il 50% dell'importo computabile;
- e) fanno eccezione gli studi di base e di fattibilità, per i quali è possibile stanziare contributi a fondo perso fino al 90% dell'importo computabile.

³Il Consiglio di Stato può concedere ad altri beneficiari contributi a fondo perso per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da specifici contratti o mandati di prestazione.

Capitolo quarto
Competenze finanziarie

Credito quadro

Art. 16 ¹I sussidi cantonali previsti dagli art. 12, 13, 14 e 15 sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, deciso dal Gran Consiglio, sulla base della Convenzione di programma.

²La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato.

³Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Convenzione di programma.

Autorità competente

Art. 17 ¹I sussidi vengono concessi dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.

²Il Gran Consiglio decide gli aiuti finanziari cantonali e federali, previsti dagli art. 12, 13, 14 e 15, per importi superiori a 1 000 000.– di franchi.

Restituzione

Art. 18 ¹Se l'oggetto del sussidio è destinato ad altro uso o è stato alienato, con o senza lucro, il beneficiario deve notificarlo immediatamente all'autorità erogante. Il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale dell'aiuto dopo averne valutato il cambiamento di destinazione.

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 25 anni al massimo dalla data dell'assegnazione del sussidio.

³A garanzia dell'obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero.

Diritto suppletorio

Art. 19 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo 3 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Capitolo quinto
Rimedi giuridici

**Diritto
di ricorso**

Art. 20 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

Capitolo sesto
Disposizioni finali e abrogative

**Norma
abrogativa**

Art. 21 La legge di applicazione e di complemento della legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 17 ottobre 1977 è abrogata.

**Entrata
in vigore**

Art. 22 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.¹⁾

¹⁾ Entrata in vigore: 1° ottobre 2009.